



Berna, 13 dicembre 2024

Revisione parziale del 13 dicembre 2024 dell'ordinanza del 16 novembre 2016 concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414)

Commento

N. documento: ASTRA-D-45D93401/710



Cifra I

All. 1

L'allegato contiene la tavola di concordanza tra la classificazione dei veicoli secondo il regolamento (UE) n. 168/2013¹ e secondo il diritto svizzero (OETV²).

La modifica della classificazione dei ciclomotori nell'OETV (cfr. art. 18 OETV) richiede un adeguamento delle categorie di veicoli svizzere che appartengono alla categoria UE dei cicli a propulsione (L1e-A). È pertanto modificata l'ultima riga della tavola di concordanza:

- nella colonna di destra i termini «ciclomotore (art. 18 lett. a OETV) e «risciò elettrico» (art. 14 lett. b n. 3 OETV) sono sostituiti rispettivamente con «ciclomotore veloce» (art. 18 lett. a OETV) e «ciclomotore pesante» (art. 18 lett. e OETV);
- nella colonna di sinistra si rinuncia a una differenziazione in base al peso della categoria UE L1e-A, in quanto tale differenziazione non esiste nel diritto europeo (i pesi totali autorizzati dei ciclomotori secondo il diritto svizzero risultano dall'art. 18 OETV).

Cifra II

Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2025.

¹ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, versione della GU L 60 del 2 marzo 2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, versione della GU L 381 del 13 novembre 2020, pag. 4.

² Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).